



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

*Direzione Funzione Assistenziale, Scuole e Dipartimenti
Staff Atti e convenzioni con il SSN*

Decreto Rettorale n. 1353 del 20/3/2013

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010 n. 240;

Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 ed in particolare l'art. 34;

Visto il Decreto Rettorale n. 2804 del 14.05.2012 di Istituzione dei Dipartimenti Universitari;

Visto il Decreto Rettorale n. 156 del 21 gennaio 2013 di emanazione del Regolamento di Ateneo relativo alle Strutture Didattiche Speciali;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 6/2013/II/1 del 13 Febbraio 2013. con cui si proponeva al C.d.A. la costituzione della SUISS quale Struttura Didattica Speciale;

Visto il verbale della riunione in data 21 febbraio 2013 della Commissione Temporanea per le strutture Didattiche Speciali, a composizione mista Senato e Consiglio di Amministrazione, formalizzata con deliberazione del C.d.A n. 13/2012/XVII/1 del 26/11/2012;

Rilevato che nel precitato verbale, in riferimento alla SUISS si forniva parere favorevole in relazione alla proposta di costituzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento di Ateneo delle Strutture Didattiche Speciali, rilevando tuttavia l'opportunità di acquisire comunque le deliberazioni dei Dipartimenti che partecipano alla costituzione della Struttura e di apportare adeguamenti al Regolamento della Struttura rispetto allo Schema tipo di cui al D.R. n. 156 del 21 gennaio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013/IX/3 del 26 febbraio 2013 con la quale è stata approvata la costituzione della Struttura Didattica Speciale

"SUISS", esprimendo parere favorevole , con osservazioni, sul testo di Regolamento della Struttura stessa;

Visto il testo del Regolamento della Struttura Didattica Speciale "SUISS", modificato recependo le osservazioni trasmesso in data 5 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n.7/2013/IV/2 dell'11 marzo 2013 con la quale è stato approvato il regolamento della Struttura Didattica Speciale "SUISS"

Decreta

1. **la costituzione** della Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell'Università degli Studi di Torino (SUISS) quale Struttura Didattica Speciale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto ;
 2. **di emanare** nel testo sottoriportato il Regolamento della Struttura Didattica Speciale "SUISS";
 3. **di nominare** quale Responsabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo delle Strutture Didattiche Speciali, la prof.ssa Simona RONCHI DELLA ROCCA.
- "REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE STRATEGICHE – SUISS**

Art. 1 – Istituzioni, Enti, Sede

1. La Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche (di seguito SUISS) è Struttura Didattica Speciale dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo. E' costituita con D.R. ...
2. La SUISS ha sede in Torino, Corso Regina Margherita n. 60, e può attivare poli operativi distaccati.
3. La SUISS viene costituita in forza di accordi con i seguenti Enti:
 - Convenzione per l'istituzione dei Corsi di Laurea Interfacoltà in Scienze Strategiche di primo e secondo livello nelle sedi di Modena e Torino tra l'Ispettorato delle Scuole

dell'Esercito (ISPESCUOLE), Scuola di Applicazione di Torino, Accademia Militare di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino del 1999;

- Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Scuola di Applicazione di Torino e l'Accademia Militare di Modena per la realizzazione dei Corsi Universitari in Scienze Strategiche del 10/07/2001;
 - Convenzione tra l'Ispettorato per la Formazione e la Specializzazione dell'Esercito, la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Accademia Militare di Modena e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'istituzione del Corso di Laurea Interateneo in Scienze Strategiche del 29/07/2003;
 - Convenzione tra la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino, l'Ispettorato per la Formazione e Specializzazione dell'Esercito e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Strategiche del 29/07/2003;
4. Per lo svolgimento delle sue attività, la SUISS puo' disporre di strutture autonome:
- Uffici di Presidenza e Segreteria Didattica, attualmente in Corso Regina Margherita n. 60;
 - Aule messe a disposizione dalle Istituzioni Militari, menzionate al comma precedente;
 - Altre eventualmente messe a disposizione dai Dipartimenti partecipanti di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 2 – Finalità e Attività didattiche

1. La SUISS ha lo scopo di:
 - fornire l'adeguato supporto tecnico-scientifico specialistico ed il coordinamento delle attività formative connesse ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale ed ai Corsi post lauream relativi alle Scienze Strategiche.
 - collaborare nel sostegno ad attività formative, di aggiornamento, e di ricerca nell'ambito delle Scienze Strategiche.
2. I Corsi di Studio alle cui attività formative la SUISS collabora sono:
 - DS/1 – Corso di Studio Triennale Interateneo in Scienze Strategiche;
 - DS/1 – Corso di Studio Triennale Interfacoltà in Scienze Strategiche;
 - DS/S – Corso di Studio Specialistico in Scienze Strategiche e delle Comunicazioni;
 - DS/S – Corso di Studio Specialistico in Scienze Strategiche e Logistiche;

- DS/S – Corso di Studio Specialistico in Scienze Strategiche e Politico Organizzative;
 - DS/S – Corso di Studio Specialistico in Scienze Strategiche e dei Sistemi Infrastrutturali;
 - DS/S – Corso di Studio Specialistico in Scienze Strategiche ed Economico Amministrative.
3. Alla Struttura Didattica Speciale SUISS – Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche partecipano i seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento di Chimica;
 - Dipartimento di Culture, Politica e Società;
 - Dipartimento di Fisica;
 - Dipartimento di Giurisprudenza;
 - Dipartimento di Informatica;
 - Dipartimento di Management;
 - Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”;
 - Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.
4. La SUISS partecipa inoltre, in relazione alle Scienze Strategiche, all’attività di master di I e di II livello, scuole di specializzazione, di dottorato, corsi di perfezionamento, corsi speciali a fini di formazione e di abilitazione professionale, corsi di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente.

Art. 3 – Strutture

1. La SUISS – Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche è deputata alla gestione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti degli uffici della Presidenza e della Segreteria Didattica, siti in Corso Regina Margherita n. 60. Le aule di lezione e i laboratori sono messi a disposizione dalle Istituzioni Militari (di cui all’art. 1, comma 3), ai sensi delle Convenzioni vigenti.
2. La SUISS – Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche in particolare svolge le seguenti attività:
 - Coordinamento delle iniziative didattiche e scientifiche nell’ambito delle Scienze Strategiche;
 - Divulgazione scientifica nell’ambito delle Scienze Strategiche, per mezzo di conferenze, seminari e workshop;

- Coordinamento delle relazioni scientifiche tra l'Esercito italiano e l'Università di Torino.

Art. 4 – Personale e collaborazioni

1. La struttura dispone di personale tecnico ed amministrativo ad essa destinato secondo la normativa vigente.
2. La struttura può disporre di personale a contratto secondo le norme vigenti, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.
3. La struttura può stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati secondo la normativa vigente.

Art. 5 – Gestione amministrativa

1. La SUISS costituisce Centro di Responsabilità di primo livello ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC), il quale disciplina la gestione amministrativa e contabile della Struttura.
2. Per il sostenimento finanziario della struttura possono essere ottenute risorse da:
 - trasferimenti e contributi dall'Ateneo e dagli Enti partecipanti;
 - eventuali contributi derivati da convenzioni finalizzate;
 - servizi a pagamento erogati a enti universitari ed altri enti pubblici o privati e a soggetti privati sulla base di apposito tariffario, contratti o convenzioni stipulati secondo la normativa vigente e altri contributi provenienti da enti pubblici o privati.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi della Struttura Didattica Speciale:
 - a) il Consiglio della Struttura;
 - b) il Consiglio didattico-scientifico;
 - c) il Presidente.

Art. 7 – Consiglio della Struttura

1. Il Consiglio è composto:
 - a) da 2 docenti designati da ciascuno dei Dipartimenti indicati all'art. 2 comma 3;
 - b) da un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% della composizione totale del Consiglio della SUISS, designati al proprio interno tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio dei Corsi di Studio (arrotondato per eccesso);

- c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio nella Struttura Didattica Speciale;
 - d) dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio (elencati all'art. 2 comma 2);
 - e) da 1 rappresentante designato da ciascuna delle Scuole cui eventualmente afferiranno i Corsi di Studio sopra elencati;
 - f) da 5 rappresentanti designati dalle Istituzioni Militari. La durata di tale rappresentanza delle Istituzioni Militari nel Consiglio della Struttura coinciderà con la durata delle Convenzioni vigenti;
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto e verbalizzazione.
 3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore.
 4. I membri eletti restano in carica un triennio accademico. I rappresentanti degli studenti restano in carica per la durata del loro mandato nei Consigli di Corso di Studio.

Art. 8 – Compiti del Consiglio della Struttura Didattica Speciale

1. Il Consiglio sovrintende all'attività della Struttura Didattica Speciale.
2. Il Consiglio approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento Didattico della Struttura Didattica Speciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio formula deliberazioni e pareri, nell'ambito delle sue competenze, in merito alla stipula di contratti e convenzioni che si rendano necessari all'attività della Struttura Didattica Speciale.
4. Al Consiglio spetta la gestione di eventuali strutture adibite alle specifiche attività della Struttura Didattica Speciale; ne approva i regolamenti di funzionamento e ne nomina i responsabili.
5. Il Consiglio si riunisce, di regola, tre volte all'anno ed ogni altra volta il Presidente lo convochi, su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte ed entro quindici giorni dalla data della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, e quando esse intervengano almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente della Struttura Didattica Speciale è eletto dal Consiglio e nominato dal Rettore tra i docenti di ruolo, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, componenti del Consiglio, che abbiano optato per il regime a tempo pieno, ovvero abbiano presentato una preventiva dichiarazione in tal senso.
2. Il Presidente dura in carica un triennio accademico e non può essere nominato per più di due volte consecutive, oltre i quali la nomina può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 10 – Compiti del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, curando l'attuazione delle deliberazioni;
 - b) vigila sulle attività della Struttura Didattica Speciale;
 - c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Struttura Didattica Speciale, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;
 - d) nomina un vice Presidente, scegliendolo all'interno del Consiglio tra i docenti di ruolo ai sensi dell'art. 78 dello Statuto, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;
 - e) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
2. Il Presidente partecipa, se non ne è già membro di diritto, alle riunioni dei Consigli di Corso di Studio elencati all'art. 2, comma 2.

Art. 11 – Consiglio Didattico-Scientifico

1. Il Consiglio Didattico-Scientifico svolge funzioni di indirizzo, verifica e supervisione delle attività della Struttura Didattica Speciale e le altre funzioni di carattere didattico-scientifico rese necessarie dagli accordi di cui all'art. 1 comma 3.
2. Il Consiglio didattico-scientifico è composto:
 - Dal Presidente della Struttura Didattica Speciale;
 - Dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio;
 - Da un Rappresentante degli Studenti, designato al proprio interno tra i Rappresentanti degli Studenti membri del Consiglio della Struttura Didattica Speciale;

- Da 4 docenti membri del Consiglio della Struttura Didattica Speciale.
- 3. Alle riunioni del Consiglio può partecipare personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto e verbalizzazione.
- 4. In presenza di organi analoghi previsti dagli accordi di cui all'art. 1 comma 3, il Consiglio didattico-scientifico ne integra i caratteri e le funzioni e può eventualmente assumerne denominazione.

Art. 12 – Modifiche al regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento didattico della Struttura Didattica Speciale sono approvate dal Consiglio della Struttura a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione”.

Torino, li 18 marzo 2013

IL RETTORE
(Prof. Ezio Pelizzetti)